

Associazione di volontariato
**"GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI
PESCIA"**

STATUTO

Titolo I: COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile di Pescia", più avanti chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione ha sede in Pescia (PT) Piazza San Francesco 1.

La sede dell'Associazione può essere trasferita nell'ambito dello stesso territorio comunale e comuni limitrofi su delibera del Consiglio Direttivo; analogamente possono essere istituite sedi e sezioni distaccate.

Art. 2 ATTIVITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha come scopo lo svolgimento, attraverso l'opera diretta dei cittadini liberamente associati, dell'attività di prevenzione, previsione e soccorso nell'ambito del servizio di protezione civile sul territorio, istituito dalle autorità locali competenti ed in piena collaborazione con i Corpi e gli Enti istituzionali locali, in particolare modo con il Comune di Pescia.

Art. 3 CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica ed apartitica e riconosce come propri i seguenti principi:

- assenza del fine di lucro, con conseguente divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse, di cui al Titolo X dello Statuto.

Ai sensi della suddetta democraticità, tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali, vengono attribuite dal rispettivo Organo, ad eccezione del primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.

Titolo II: DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEI SOCI

Art. 4 DEFINIZIONE DI SOCIO

I soci sono coloro che si iscrivono all'Associazione per partecipare alle attività sociali.

Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

All'aspirante socio devono essere consegnate le copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.

L'aspirante socio deve presentare apposita domanda di iscrizione, contenente le informazioni necessarie per il giudizio sull'ammissione, sotto riportate.

Possono entrare a far parte dell'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione e cittadinanza, tutti coloro che:

- Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- Non abbiano riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati comportanti la destituzione di diritto da cariche ed uffici pubblici o dal pubblico impiego;
- Si impegnino a frequentare i corsi di istruzione, formazione e aggiornamento stabiliti dall'Assemblea;
- Si impegnino a seguire un tirocinio pratico-addestrativo di aggiornamento sull'uso delle attrezzature in dotazione all'Associazione per almeno 5 ore mensili.

Possono essere ammessi a soci anche persone minorenni che hanno compiuto i 16 anni di età, previo assenso dei genitori. Tali soci potranno essere impiegati esclusivamente in servizi interni organizzativi.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all'Associazione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa; in caso di rigetto, la comunicazione deve indicarne i motivi.

Il socio che intende partecipare ai servizi di soccorso, deve sottoporsi a specifica visita medica ai fini del riconoscimento delle condizioni psico-fisiche idonee e compatibili con la tipologia di mansione a cui potrà essere destinato.

Art. 6 QUALIFICA DI SOCIO

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti, a seguito dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 7 TIPOLOGIE DI SOCI

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori;
- onorari;
- ordinari.

Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo;

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni, che non siano nel periodo di sospensione, hanno sia diritto al voto nell'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali, in quest'ultimo caso solo se soci da almeno un mese.

I soci hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, inviando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mano con consegna al Presidente. Il recesso ha efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione da parte dell'Associazione.

Art. 9 DOVERI DEI SOCI

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Il socio si impegna a partecipare liberamente alle attività dell'Associazione attenendosi ai criteri di diligenza, senso di lealtà, coscienza di responsabilità, spirito di gruppo e correttezza nei confronti degli altri soci.

Il socio può essere chiamato a contribuire alle spese dell'Associazione.

Il socio non potrà svolgere alcuna attività contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE DEI SOCI

Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- svolgimento di analoghe attività in altre associazioni di volontariato;
- instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale con l'Associazione;
- inattività prolungata.

Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, ha facoltà di radiazione dei soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi.

Nei restanti casi suddetti, il Consiglio Direttivo, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o la radiazione, previa contestazione per iscritto al Socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica nella stessa forma entro il termine di 15 giorni.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere contro la radiazione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Titolo III: ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Titolo IV: ORGANI SOCIALI

Art. 12 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo V: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare, quando lo ritiene necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima (di calendario) su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco dei soci radiati nel periodo intercorrente dall'ultima assemblea dei soci;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto), nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche Sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;

Il primo punto dell'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere, ai soci che riescono ad essere riammessi, di poter partecipare con il proprio voto agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale (*quorum*). La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio di

un'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Tutte le riunioni delle Assemblee nonché del Consiglio Direttivo, potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nel Comune di Pescia.

Art. 14 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'Associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Tutte le decisioni vengono prese a voto palese.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

Art. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Nelle Assemblee degli associati, sia ordinarie che straordinarie, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'Associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina (o sostituzione) dei membri del Consiglio Direttivo; l'Assemblea, prima di procedere, si riserva la facoltà di valutare liste di candidati soci eleggibili proposte anche dal Sindaco del Comune di Pescia;
- la nomina (o sostituzione) dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione (o rigetto) dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere, proposti dal Consiglio direttivo;

- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale o di altri contributi a carico dei soci;
- la redazione/modifica/revoca di Regolamenti associativi interni;
- la deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; tale deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- la nomina di "soci onorari" su proposta da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- le variazioni inerenti lo Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina del Liquidatore e la devoluzione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 DECISIONI DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Titolo VI: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste di soci candidati.

Tali liste devono essere depositate presso la sede sociale nel termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che prevede la nomina del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quinquennio e i suoi componenti possono essere rieletti.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineligibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Coordinatore, il Vice-Coordinatore e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, e comunque quando ne facciano richiesta almeno 4 componenti sui 7 totali.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con funzioni meramente consultive.

Art. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia riservato, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei soci.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- l'ammissione di nuovi soci;
- la convocazione delle Assemblee;

- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- l'elezione fra i suoi membri del Presidente e del Vice-Presidente;
- la nomina del Tesoriere;
- la nomina del Coordinatore;
- la nomina dei Capisquadra e vice-Capisquadra, in base a criteri di professionalità, capacità operativa e disponibilità, sentito il parere del Coordinatore;
- il conferimento ai suoi membri di eventuali mandati particolari;
- il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale e comuni limitrofi;
- l'apertura di sedi e sezioni staccate nell'ambito del territorio comunale e comuni limitrofi;
- la redazione del Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio trascorso;
- la redazione della Relazione annuale; alla Relazione dovrà essere allegato il Rendiconto preventivo per l'esercizio trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;
- la redazione del Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- l'emaneazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze, di Regolamenti (escluso il Regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea), disposizioni, ecc., nonché di norme per il funzionamento dell'Associazione;
- la radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- la sospensione temporanea o la radiazione dei soci nei casi previsti all'Art. 10;
- l'assunzione e la determinazione dei compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'Associazione;
- la decisione sulla sistemazione dei locali adibiti all'uso;
- la determinazione del programma di lavoro da sottoporre all'Assemblea, la promozione e il coordinamento dell'attività dell'Associazione, nonché la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e il coordinamento delle stesse;
- la deliberazione di spese in nome e per conto dell'Associazione, con possibilità di delega al Presidente di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- la ratifica nella prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di urgenza e/o pericolo.

Art. 21 COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti principali del Presidente (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente) sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per gli atti di ordinaria amministrazione;

- con firma congiunta del Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

Art. 22 IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

I compiti principali del Tesoriere sono di natura amministrativa legati allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

In particolare è incaricato per i seguenti adempimenti:

- compilazione dei libri contabili e altri libri associativi;
- predisposizione dei dati per i rendiconti annuali dell'Associazione;
- comunicazioni ai soci e ai terzi;
- su delega del Consiglio Direttivo (o autorizzazione) disposizione dei pagamenti e delle riscossioni, versamenti e prelievi dal c/c bancario e/o da altre disponibilità dell'Associazione.

Art. 23 IL COORDINATORE

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo, scegliendolo liberamente tra i suoi membri, sulla base di criteri di professionalità, disponibilità ed esperienze accertate.

I compiti principali del Coordinatore (che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Coordinatore) sono:

- sovrintendere alla distribuzione ai soci delle attrezzature e dei beni che l'Associazione ha in dotazione, per il normale svolgimento dell'attività;
- curare i rapporti strettamente operativi con le Amministrazioni Comunali convenzionate, con gli altri Enti e con i terzi;
- coordina l'organizzazione operativa dei volontari;
- riferisce al Presidente la mancata preparazione professionale e operativa dei soci, per gli opportuni provvedimenti in materia di formazione e addestramento.

Art. 24 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, sulla base di criteri di professionalità, disponibilità ed esperienze accertate.

Riceve in deposito tutti gli atti sociali, conserva gli originali e ne rilascia copie, cura la compilazione dei verbali delle assemblee degli organi sociali.

Titolo VII: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C..

Art. 26 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti di:

- verificare periodicamente i documenti, le registrazioni contabili correlate e la consistenza di cassa, con conseguente redazione del verbale;
- verificare i Rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;
- convocare l'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo;
- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri.

Titolo VIII: ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27 ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Titolo IX: RENDICONTI

Art. 28 RENDICONTI ANNUALI E DOCUMENTI ALLEGATI

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile, all'Assemblea, i seguenti documenti:

1. la Relazione annuale inerente l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio trascorso;
2. il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, unito a quello preventivo relativo allo stesso esercizio per consentire una verifica tra quanto era stato previsto e quello che è stato fatto;
3. il Rendiconto Preventivo per l'anno in corso.

Titolo X: ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

Art. 29 ATTIVITA' A FAVORE DI PRIVATI

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse, a favore di privati committenti:

- consulenza in materia di protezione dell'ambiente, prevenzione dei rischi derivanti da incendi o altre calamità naturali;
- servizi inerenti al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di ambienti naturali ai fini della sicurezza dell'uomo;
- corsi di addestramento alle procedure da attuare in situazioni eccezionali a seguito di calamità naturali;
- progettazione di piani di evacuazione di edifici colpiti da calamità naturali;
- servizi di sorveglianza e assistenza antincendio in occasione di manifestazioni e simili.

Art. 30 ATTIVITA' A FAVORE DI ENTI PUBBLICI

L'Associazione potrà esercitare le seguenti attività direttamente connesse a favore di enti pubblici:

- vigilanza e/o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari;
- predisposizione dei piani e dei programmi annuali di Protezione Civile, in collaborazione con gli enti locali competenti;
- servizi nell'ambito dell'attività di protezione civile, quali ad esempio quelli di vigilanza antincendio boschiva e/o repressione, resi su incarico degli enti locali competenti;
- partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, organizzate dagli enti locali competenti.

Titolo XI: DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 32 SCIoglIMENTO

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE

Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo XII: NORME RESIDUALI

Art. 34 STATUTO

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 35 REGOLAMENTI

I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 36 NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle Disposizioni e degli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle direttive emanate in materia dal Dipartimento della Protezione Civile sul servizio di volontariato in applicazione delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle norme che disciplinano le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento alla L. 11/08/1991 n. 266, nonché alle norme istitutive del servizio nazionale di protezione civile L. 24/02/1992 n. 225, e a quella emanata dalla regione Toscana di ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività L.R. 29/12/2003 n. 67.

Pescia,

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'Associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.

Pescia,

IL PRESIDENTE